



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

DM 18.11.2019

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4.12.2019 il decreto del Ministro dell'Interno datato 18.11.2019 con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del *Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo* e di funzionamento del *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati* (Siproimi).

Il provvedimento, entrato in vigore il 5.12.2019, risponde, tra l'altro, all'esigenza di adeguare il sistema di accoglienza SIPROIMI alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113/18 convertito, con modifiche, nella legge n. 132/2018, che ha ridefinito le categorie dei soggetti beneficiari - ora costituite dai titolari di protezione internazionale, dai minori stranieri non accompagnati e dai titolari del permesso di soggiorno di cui agli artt. 19, comma 2, lett. d bis), 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286- ed ha soppresso il contributo finanziario dovuto dagli enti locali per la realizzazione dei progetti di accoglienza.

Il decreto è composto da 10 articoli e dalle *Linee guida* allegate, suddivise in sette capi per 48 articoli, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di seguito si fornisce una sintetica illustrazione della nuova disciplina.

IL DECRETO MINISTERIALE

Articolo 1 (*Oggetto*)- definisce il contenuto del provvedimento, ovvero le modalità di accesso da parte degli Enti locali al finanziamento del *Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo* e il funzionamento del SIPROIMI.

Articolo 2 (*Domande di accesso ai finanziamenti*) - disciplina l'accesso ai finanziamenti che continuano ad avere durata triennale, salvo casi di necessità previsti dall'articolo 5, comma 2, delle Linee guida allegate al DM.

Articolo 3 (*Commissione per la valutazione delle proposte progettuali*) - fissa la composizione e regola il funzionamento della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, confermando le previsioni contenute nelle Linee guida allegate al precedente D.M. 10 agosto 2016.

Articolo 4 (*Ammissione al finanziamento*) - indica le modalità di ammissione al finanziamento dei nuovi progetti, delle richieste di prosecuzione dei progetti in corso e delle richieste di ampliamento dei posti, rimesse, anche queste ultime, alla valutazione della Commissione, innovando la precedente disciplina.

In particolare, in caso di valutazione positiva, l'ammissione a finanziamento è disposta con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.1 *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39. La pubblicazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

decreto di finanziamento sul sito web ministeriale continua ad avere valore di notifica a tutti gli effetti di legge; con il decreto vengono pubblicate anche le graduatorie delle proposte progettuali e gli elenchi dei progetti autorizzati alla prosecuzione e all'ampliamento della capacità di accoglienza.

Come previsto da primo comma, i progetti sono finanziati in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*.

Articolo 5 (Controllo e monitoraggio) – contiene un puntuale richiamo al sistema dei controlli e delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, innovando le precedenti disposizioni, prive di espresse previsioni al riguardo.

Il primo comma è dedicato ai controlli dell'ente locale titolare del finanziamento, tenuto ad un costante monitoraggio sull'attuazione dei progetti, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure all'uopo preposte, quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione del contratto, il revisore contabile, nonché di ulteriori figure professionali eventualmente individuate.

Il secondo comma e quelli successivi illustrano le modalità di controllo eseguite dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione o tramite le Prefetture –Uffici territoriali del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del servizio centrale. Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, la possibilità di costituire nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticità emerse o comunque segnalate.

Articolo 6 (Servizio Centrale) - definisce la funzione e le attività del Servizio Centrale nell'ambito della norma che lo istituisce (art 1-*sexies* decreto legge n. 416/89 convertito con modificazioni dalla legge n. 39/90).

Articolo 7 (Approvazione delle linee guida) - approva le Linee guida con le quali è regolato il funzionamento del Sistema.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie) - reca disposizioni transitorie per disciplinare le modalità di prosecuzione dei progetti in scadenza al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2020, nonché il regime normativo al quale gli Enti locali sono soggetti fino alla scadenza del triennio di finanziamento già concesso.

In particolare, i commi 1 e 2 disciplinano i tempi e i modi di presentazione delle domande di prosecuzione da parte degli Enti locali con progetti in scadenza al 31.12.2019.

Il comma 3 contempla l'ipotesi di decadenza dal nuovo finanziamento in caso di adozione del provvedimento di revoca totale adottato dalla Direzione Centrale in base alle disposizioni dettate dall'art. 27 delle linee guida allegate al DM 10.8.2016, precisando che per gli enti locali che hanno formalizzato domanda di prosecuzione e che sono altresì destinatari di avvio di procedimento di revoca, si dispone la sospensione del finanziamento, sino alla conclusione del medesimo procedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Il comma 4 contiene disposizioni finalizzate ad evitare interruzioni nell'accoglienza, prevedendo, nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, la possibilità di prosecuzione dei progetti in scadenza al 31.12.2019 per un periodo di sei mesi, con l'assegnazione di risorse in relazione ai posti già attivati - e quindi fruibili - al 30 settembre 2019, ferme restando eventuali riduzioni comunicate successivamente dagli enti locali.

Allo scopo di uniformare la durata del progetto in prosecuzione a quella triennale fissata in via ordinaria dal decreto, la scadenza di tali progetti è stata fissata al 31 dicembre 2022.

I servizi in tal modo attivati saranno disciplinati con le modalità di cui al comma 6 ed il Piano Finanziario preventivo per il periodo 01/01/ 2020 - 30/06/2020 sarà quindi quello del precedente triennio, rapportato a sei mesi e al numero di posti indicati nel decreto di finanziamento.

Pertanto, gli enti locali titolari di progetto che hanno espresso la volontà di prosecuzione per il triennio 2020/2022 saranno destinatari delle risorse necessarie per la gestione dei servizi di accoglienza nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020, quantificate con le modalità sopraindicate.

Per i progetti di accoglienza in favore di MSNA, disabili o persone con disagio mentale o psicologico, per il semestre 1 gennaio - 30 giugno 2020, considerate le esigenze di posti, si fa riferimento ai posti finanziati, salvo riduzioni indicate dall'Ente locale.

Il comma 5 prende in considerazione gli enti locali titolari di finanziamento in scadenza al 30 giugno 2020.

Il comma 6 individua le disposizioni applicabili ai progetti in corso al momento di pubblicazione del decreto.

Per tali progetti continueranno a valere, sino alla conclusione del triennio di finanziamento, le norme dettate dal DM 10 agosto 2016 ad eccezione della nuova disciplina in materia di prosecuzione ed ampliamento dei posti e relative modalità di ammissibilità e valutazione, in materia di nuove strutture e di richieste di sospensione; pertanto, tali disposizioni trovano immediata applicazione per tutti i progetti della rete.

Il comma 7 assicura, infine, la possibilità di far transitare nel SIPROIMI i progetti di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati finanziati con le risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), con scadenza al 31 dicembre 2019, previa istanza di accesso ai finanziamenti su apposita comunicazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione pubblicata sul sito web del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 7, comma 1, delle linee guida allegate al decreto.

Articolo 9 (Disposizioni finanziarie) – prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 10 (Abrogazioni) - dispone l'abrogazione del decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016, ad eccezione delle disposizioni che trovano applicazione in via transitoria.

LINEE GUIDA ALLEGATE AL DM – ALLEGATO A

Le Linee guida allegate al decreto sono suddivise in VII Capi, per complessivi 48 articoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Il **Capo I** (*Disposizioni generali*- artt. da 1 a 5) riporta le disposizioni generali concernenti l'oggetto delle Linee guida, le definizioni, gli obiettivi del sistema, nonché i servizi minimi da garantire ai beneficiari e fissa in tre anni la durata dei progetti di accoglienza, salvo decorrenze diverse riportate nell'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

Il **Capo II** (*Modalità per la presentazione delle domande*- artt. da 6 a 12) definisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione al finanziamento da parte degli enti locali, cioè delle nuove proposte progettuali, delle richieste di prosecuzione dei progetti già finanziati e di ampliamento dei posti nei progetti in essere.

Disciplina, inoltre, i requisiti e le modalità di individuazione dell'ente attuatore del progetto, ove l'ente locale se ne avvalga, e fissa i limiti della capacità di accoglienza sia delle strutture, sia dei progetti nei Comuni con popolazione sino a 20.000 abitanti; inoltre definisce i criteri per la predisposizione del Piano finanziario preventivo.

In particolare:

L'articolo 6 (*Presentazione della domanda*) conferma le disposizioni del precedente DM; pertanto, le domande per l'accesso al finanziamento dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Gli enti locali possono avanzare l'istanza in forma singola o associata, con indicazione del Comune designato come capofila.

Le proposte progettuali devono essere redatte e inviate esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile dal sito <https://fnasilo.dlci.interno.it>, disponibile in un'area riservata, raggiungibile previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password) in caso di nuovi progetti.

L'articolo 7 (*Nuove domande e finestre di finanziamento*) innova il precedente sistema razionalizzando gli adempimenti.

In particolare, le istanze potranno ora essere presentate solo in caso di esigenze di accoglienza e di risorse disponibili sul FNPSA; in tali ipotesi la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo pubblica sul sito internet del Ministero dell'Interno una comunicazione con il costo massimo relativo alla specifica tipologia di accoglienza, sulla base del costo medio dei progetti della rete.

La disposizione fissa anche termini procedurali per la pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle proposte progettuali e per la concessione del finanziamento ed indica la documentazione da allegare all'istanza.

L'articolo 8 (*Domande di prosecuzione*) indica i tempi di presentazione delle domande di prosecuzione (entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento) e la documentazione da allegare all'istanza; anche in tal caso, come per il passato, le richieste dovranno essere redatte e inviate esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito <https://fnasilo.dlci.interno.it>.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

L'ultimo capoverso del comma 3 dispone che i posti di accoglienza per i quali è possibile presentare domanda di prosecuzione non possono essere superiori al numero dei posti attivi, ovvero operativamente predisposti e disponibili, al momento della presentazione della domanda.

Tale disposizione trova immediata applicazione per le prosecuzioni a decorrere dall'1.7.2020. Pertanto, i posti da indicare nella richiesta di prosecuzione non possono essere superiori a quelli attivi alla data della domanda.

L'articolo 9 (*Ampliamento dei posti*) fissa le modalità di presentazione delle richieste di ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti in corso, indicando i tempi e la documentazione richiesta, da compilare seguendo le indicazioni fornite nella manualistica di riferimento per l'utilizzo del sistema, rinvenibile sulla piattaforma FNAsilo.

A differenza del precedente DM, le richieste di ampliamento sono ammesse solo in casi di eccezionali e sopravvenute esigenze di accoglienza ed una volta esaurite le graduatorie dei nuovi progetti; inoltre, possono essere presentate richieste solo qualora l'Ente locale abbia tutti i posti finanziati attivi, e, pertanto, operativamente predisposti e disponibili.

L'articolo 10 (*Enti attuatori*) disciplina i requisiti e le modalità di individuazione degli enti attuatori del progetto, da selezionare nel rispetto delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici e della normativa regionale di settore.

Gli enti attuatori dovranno possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri nonché, per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono, debitamente documentate.

La documentazione comprovante tale esperienza dovrà essere custodita dall'Ente locale e resa disponibile su richiesta degli organi deputati al controllo.

L'articolo 11 (*Capacità dei servizi di accoglienza*). Al fine di rendere compatibile la realizzazione delle misure di accoglienza con la sostenibilità dei servizi locali, tale previsione innovativa, fissa, per le nuove proposte progettuali limiti massimi di posti attivabili nei comuni sede di struttura di accoglienza, con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Altra novità, peraltro finalizzata a privilegiare le esigenze di accoglienza degli enti locali titolari del progetto è quella contenuta nel comma 5, in base al quale il Servizio centrale procede all'inserimento dei beneficiari tenendo conto delle esigenze e delle richieste avanzate dall'ente locale, tenuto a garantire una capacità ricettiva non inferiore al 20% per le esigenze di accoglienza della rete, modificando le disposizioni precedenti che riservavano tale percentuale alle segnalazioni di accoglienza provenienti dal comune titolare del progetto.

L'articolo 12 (*Piano finanziario preventivo*) dispone che a ciascun progetto sia allegato il Piano Finanziario Preventivo in cui sono indicati i costi annuali degli interventi di accoglienza integrata che si prevede di attivare. Il Piano Finanziario Preventivo deve essere presentato utilizzando esclusivamente l'apposito format caricato sulla piattaforma FNAsilo e può essere rimodulato nei limiti del 10% del costo complessivo per ciascuna annualità di finanziamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Tra le novità contenute nella nuova disciplina, applicabili solo ai progetti finanziati con il DM 18.11.2019 (con esclusione della prosecuzione semestrale di cui al comma 4 dell'art. 8 del decreto), vi è la soppressione del cofinanziamento per via delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113/18 convertito, con modifiche, nella legge n. 132/2018, e la previsione di tre Piani Finanziari Preventivi specifici per ogni 3 tipologia di accoglienza (Ordinari, DM/DS e Msna).

Si evidenzia che per la presentazione dei nuovi progetti, la piattaforma FN Asilo consentirà di operare con i nuovi piani finanziari preventivi.

In caso di richiesta di ampliamento della capacità ricettiva, il nuovo Piano finanziario preventivo dovrà essere rapportato all'anno solare e l'incremento del finanziamento dovrà essere pari al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti da ampliare, ferma restando la possibilità di riduzione dei costi da parte dell'Ente locale; in caso di riduzione della capacità di accoglienza, si segue lo stesso criterio logico, disciplinato, puntualmente, nel comma 5.

Il CAPO III ("Esame delle proposte progettuali" – artt. da 13 a 18) fissa i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di ammissione al finanziamento delle nuove domande, delle domande di prosecuzione e delle richieste di ampliamento dei posti. Individua, inoltre, i casi di inammissibilità delle domande e di esclusione dal finanziamento.

In particolare:

l'articolo 13 (*Criteri di valutazione*) individua i criteri di valutazione della Commissione ai fini dell'ammissione al finanziamento delle nuove proposte progettuali e i punteggi da assegnare per ciascuno di essi, stabilendo il punteggio minimo di ammissibilità (pari o superiore a 55 punti).

Il secondo comma stabilisce ulteriori modalità operative della Commissione che può disporre riduzioni della capacità ricettiva indicata nella domanda di finanziamento in base alle caratteristiche del territorio di riferimento e all'impianto complessivo dei servizi di accoglienza previsti, chiedere chiarimenti e integrazioni documentali nonché rimodulazioni del progetto e del piano finanziario sempre tramite piattaforma allo scopo di tracciare, come avveniva anche in precedenza, tutta l'attività svolta.

L'articolo 14 (*Ammissione al finanziamento delle nuove domande e predisposizione delle graduatorie*) regola le modalità di predisposizione delle graduatorie delle nuove domande di finanziamento, da ammettere nei limiti indicati nella comunicazione della Direzione centrale pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 7 delle linee guida (in base alle esigenze di accoglienza e alle risorse disponibili). Ai fini della predisposizione delle graduatorie, la Commissione, a parità di punteggio, è tenuta a tenere prioritariamente conto delle domande concernenti i territori regionali con minor numero di posti finanziati nell'ambito del SIPROIMI allo scopo di agevolare, per quanto possibile, un'equa distribuzione dei progetti nel territorio nazionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Con l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti, il terzo comma stabilisce che i progetti valutati favorevolmente dalla Commissione e non finanziati rimangano nelle graduatorie per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione delle stesse, decorsi i quali decadono.

Il quarto comma chiarisce che l'approvazione del piano finanziario preventivo da parte della Commissione di valutazione non comporta l'automatica ammissibilità delle spese in esso contenute, le quali potranno essere esaustivamente valutate solo attraverso il controllo della documentazione giustificativa presentata in sede di rendicontazione.

Nei casi di mancato accoglimento della domanda di finanziamento, l'Ente locale può ovviamente procedere alla presentazione di una nuova istanza in altra finestra di finanziamento.

L'articolo 15 (*Esame delle domande di prosecuzione*) disciplina le modalità di esame delle domande di prosecuzione assegnando alla Commissione anche il compito di procedere, in caso di riduzione delle risorse del Fondo o di mutate esigenze di accoglienza, alla diminuzione del numero dei posti indicati nella relativa istanza in misura proporzionale a tutti i progetti, fatte salve particolari necessità in relazione a determinate tipologie di beneficiari di cui all'articolo 7, comma 3, delle linee guida.

Il comma 3 stabilisce modalità operative per il finanziamento dei progetti valutati favorevolmente, il comma 4 detta disposizioni relative ai progetti non ammessi al finanziamento, mentre il comma 5 autorizza gli enti locali alla prosecuzione dell'accoglienza delle persone già prese in carico, nelle more della valutazione della Commissione.

L'articolo 16 (*Esame delle domande di ampliamento della capacità ricettiva*) assegna alla Commissione il compito di valutare anche le domande di ampliamento della capacità ricettiva, innovando le precedenti disposizioni che attribuivano tale compito al Direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, riconducendo, pertanto, all'organo di valutazione l'esame di tutte le istanze di finanziamento.

I commi 1 e 2 stabiliscono le modalità di valutazione di tali richieste, da esaminare secondo l'ordine cronologico di data di invio e in base alle esigenze di posti individuate dall'Amministrazione con l'avviso di cui all'art. 9, primo comma, delle linee guida. Una volta raggiunto il numero di posti indicato nella comunicazione della Direzione Centrale, le rimanenti istanze decadono.

L'articolo 17 (*Cause di inammissibilità*) elenca le cause di inammissibilità delle domande di finanziamento,

Per essere ammissibili le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato, incaricato ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, presentate entro i termini di scadenza e con le modalità indicate dagli articoli 7, 8 e 9 delle *linee guida* nonché redatte su formulari conformi a quelli presenti nella piattaforma FN Asilo.

Non sono ammissibili le domande di finanziamento presentate dal medesimo ente locale successivamente all'adozione nei suoi confronti del provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento ai sensi degli articoli 45 e 46 ovvero dall'ente locale che ha espressamente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

rinunciato al finanziamento, nel caso in cui lo stesso ente non abbia ancora perfezionato i relativi adempimenti gestionali, amministrativi e contabili.

Ciascun Ente locale può presentare un'unica domanda di finanziamento per ciascuna tipologia di accoglienza. La presentazione di una ulteriore istanza nella medesima finestra di finanziamento, implica l'inammissibilità dei progetti qualora l'ente locale non risponda nei termini all'invito della Commissione di individuare la proposta progettuale da confermare.

L'articolo 18 (*Cause di esclusione*) riporta i casi di esclusione dal finanziamento delle domande presentate e, cioè, in caso di mancata risposta alle richieste istruttorie della Commissione nei termini e con le modalità dalla stessa indicate, in caso di espressa rinuncia da parte dell'ente locale alla domanda di finanziamento o qualora la proposta progettuale non contempli i servizi di accoglienza stabiliti dalle linee guida allegate al decreto o le tipologie di destinatari di cui all'art 1 del decreto stesso.

Il **Capo IV** (*Strutture di accoglienza*- artt. da 19 a 23) regola i requisiti, le modalità di attivazione e di eventuale sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché i costi di fitto e di manutenzione delle stesse.

Le nuove disposizioni contengono una complessiva rivisitazione della disciplina previgente nell'ottica di una maggiore razionalizzazione del sistema (non sono più richieste autorizzazioni ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dall'art. 22, comma 2) e si applicano, per ciò che concerne le nuove strutture, anche ai progetti finanziati ai sensi del DM 10.8.2016, le cui attività sono ancora in corso al momento di pubblicazione del decreto.

Non appena rese funzionali sulla piattaforma ministeriale, le procedure relative alle strutture (di cui agli artt. 20, 21, 22) avverranno esclusivamente attraverso la piattaforma stessa.

Nelle more del completamento del processo di informatizzazione, gli enti locali devono attenersi alle indicazioni contenute nell'avviso di cui all'art. 48 delle linee guida allegate al DM 10.8.2016. L'utilizzo di modulistica diversa da quella rinvenibile nella piattaforma o di strutture non conformi alle dichiarazioni rese comportano la non riconoscibilità dei costi sostenuti (cfr art. 23, comma 2, linee guida).

Il nuovo sistema consentirà, non appena completata l'informatizzazione, di disporre in ogni momento della situazione delle strutture utilizzate dal progetto.

Si procede, di seguito, all'illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 19 (*Requisiti delle strutture*) indica le caratteristiche delle strutture destinate all'accoglienza e disciplina, puntualmente, i costi di locazione, che devono essere rapportati ai prezzi medi del mercato immobiliare locale e determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (Banca dati quotazioni immobiliari).

Il secondo comma dell'articolo, riferito esclusivamente ai progetti per *Minori Stranieri non Accompagnati*, fissa un criterio per la quantificazione dei posti da riservare ai neomaggiorenni, che non possono essere superiori alla metà di quelli previsti per l'accoglienza di minori di età superiore ai quattordici anni.

L'articolo 20 (*Attivazione delle strutture e dei servizi di accoglienza*) prevede che l'attivazione delle strutture sia comunicata alla Direzione centrale dei servizi civili per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

l'immigrazione e l'asilo esclusivamente tramite piattaforma FN Asilo utilizzando l'apposita modulistica ivi rinvenibile.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 48 delle linee guida, sino alla completa informatizzazione del servizio, le modalità di comunicazione da seguire nelle ipotesi previste dagli artt. 20, 21 e 22 sono riportate nell'apposito avviso pubblicato sulla *home page* della citata piattaforma.

Per effetto delle nuove disposizioni, la documentazione attestante l'utilizzo di immobili in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 dovrà essere custodita dall'ente locale titolare del finanziamento e resa disponibile su richiesta degli organi deputati al controllo.

L'apposita modulistica, non modificabile, dovrà essere compilata dal responsabile di progetto (cfr artt. 20 e 33 delle linee guida); per i progetti finanziati e ancora attivi ai sensi del DM 10.8.2016, la modulistica dovrà essere sottoscritta dal dipendente dell'Ente locale formalmente incaricato della gestione del progetto.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle linee guida, non saranno riconosciuti i costi sostenuti per l'utilizzo di strutture non comunicate con le modalità indicate dall'art. 20 delle linee guida o dall'avviso di cui all'art. 48, comma 1, delle linee guida, o non conformi alle dichiarazioni rese, attestanti la sussistenza dei requisiti normativamente previsti.

L'articolo 21 (*Sostituzione delle strutture di accoglienza*) disciplina la sostituzione delle strutture di accoglienza indicate in sede di proposta progettuale o successivamente; anche in tal caso dovranno essere seguite le modalità indicate nel commento all'art. 20.

L'articolo 22 (*Trasferimento dei beneficiari e variazione della capacità di accoglienza*) contiene due commi che disciplinano fattispecie diverse.

Il primo comma riguarda l'ipotesi di variazione del numero dei posti tra le strutture di accoglienza già attivate; in tal caso le modalità da seguire sono analoghe a quelle indicate negli artt. 20 e 21.

Il secondo comma disciplina invece l'ipotesi di riduzione della capacità di accoglienza di una struttura in essere con attivazione di un ulteriore immobile; in tal caso, è prevista una espressa autorizzazione della Direzione centrale previa istruttoria del Servizio centrale e l'istanza dovrà essere debitamente motivata in relazione a specifiche esigenze dei beneficiari ovvero per cause di forza maggiore.

L'articolo 23 (*Costi strutture*) contiene previsioni concernenti le spese di locazione e di manutenzione degli immobili destinati all'accoglienza.

In particolare, il primo comma ribadisce le modalità di determinazione dei costi di locazione; il secondo comma sanziona le ipotesi di utilizzo di strutture attivate e non inserite in piattaforma (o, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 48, la cui attivazione non sia stata comunicata con le modalità di cui all'avviso inserito nella piattaforma FN Asilo, nelle more della completa informatizzazione del servizio), ovvero di utilizzo di strutture non conformi alle dichiarazioni rese, prevedendo il mancato riconoscimento dei costi sostenuti.

Il terzo comma disciplina l'ipotesi dei costi di locazione e delle utenze in caso di variazione delle strutture, prevedendo una possibilità di sovrapposizione non superiore a 15 giorni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Il termine di quindici giorni introdotto dal suddetto comma, decorre dalla data di inserimento della nuova struttura sulla piattaforma FN Asilo (o dalla data di invio della comunicazione sino all'attivazione delle funzionalità previste dalla piattaforma), tenuto conto delle disposizioni dettate dall'articolo 20 delle Linee guida.

Il quarto comma fissa i requisiti per la riconoscibilità dei costi di manutenzione straordinaria, garantita solo nel caso in cui l'immobile sia di proprietà dell'ente locale o nel caso di immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti locali e nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento.

Il quinto comma prevede, espressamente, che in caso di mancata attivazione della struttura non sono riconosciuti costi di adeguamento e di mantenimento della struttura.

Il sesto comma disciplina l'ipotesi di un immobile con capacità superiore alla porzione immobiliare destinata all'accoglienza. In tal caso l'Ente locale titolare di finanziamento dovrà determinare sin dalla data di attivazione un criterio di imputazione dei costi con le modalità indicate nel Manuale unico per la rendicontazione.

Il **Capo V** ("*Disposizioni di carattere finanziario*" - da articolo 24 ad articolo 32), disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione del finanziamento e i casi di riduzione dello stesso. Individua i costi non ammissibili e disciplina la presentazione del rendiconto delle spese sostenute con le relative scadenze e gli effetti della mancata rendicontazione. Prevede la nomina e i requisiti del revisore contabile indipendente ed il regime delle eventuali economie maturate dall'ente locale nella fase di attuazione del progetto.

Le disposizioni regolamentano situazioni in precedenza non disciplinate, come nel caso della sospensione delle attività e dei servizi o dei tempi e delle modalità di erogazione del finanziamento; inoltre, chiarisce le conseguenze della mancata rendicontazione.

In particolare:

l'articolo 24 (*Modalità di assegnazione del finanziamento*) definisce le modalità di assegnazione del finanziamento, disposte con decreto del Ministero dell'Interno, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modifiche.

L'articolo 25 (*Riduzione del finanziamento*) disciplina le modalità di riduzione dei posti finanziati in caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle risorse del FNPSA.

L'articolo 26 (*Riduzione dei posti di accoglienza*) prende, invece, in considerazione l'ipotesi di riduzione dei posti su richiesta dell'ente locale, assegnando alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, previa istruttoria del servizio centrale, anche la rideterminazione del finanziamento, attività, quest'ultima, in precedenza rimessa ad un decreto del Ministro dell'Interno, razionalizzando gli adempimenti conseguenti.

La disposizione indica anche la documentazione da allegare all'istanza, tra cui l'elenco delle strutture da dismettere in caso di posti attivati; qualora la riduzione riguardi posti non attivati, ciò dovrà essere espressamente indicato nell'istanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

L'articolo 27 (*Sospensione delle attività e dei servizi*) disciplina puntualmente le ipotesi di sospensione dei servizi, possibile solo per un periodo non superiore a sei mesi e per motivi oggettivi indipendenti dalla volontà dell'ente locale ovvero per cause di forza maggiore.

L'istanza dell'ente locale deve essere motivata ed espressamente autorizzata dalla Direzione centrale, sentito il Servizio centrale.

La sospensione dell'attività in assenza di autorizzazione o la mancata riattivazione dei servizi al termine del periodo di sospensione autorizzato, comporta la revoca del finanziamento in caso di inottemperanza alla diffida di cui all'art. 47, lettera h).

L'articolo 28 (*Erogazione dei finanziamenti*) fissa, per la prima volta, le modalità di erogazione dei finanziamenti che inizieranno a decorrere, in misura pari al 50% dell'importo finanziato, solo in seguito all'attivazione di almeno il 20% dei posti finanziati e previa comunicazione di inizio attività (CIA); l'erogazione della seconda tranche, pari al 30% dell'importo annuale finanziato, è invece subordinata alla rendicontazione semestrale delle spese sostenute verificata dal revisore dei conti ed è disposta entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta rendicontazione.

Il saldo annuale è liquidato in seguito alla presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

La tempistica è derogata in caso di chiusura del bilancio dello Stato.

Tale disposizione troverà attuazione in seguito alla informatizzazione del servizio; nelle more le erogazioni avverranno con le modalità indicate dall'art.48, secondo comma, delle linee guida.

L'articolo 29 (*Costi inammissibili*) disciplina le ipotesi di spese non ammissibili dichiarate dall'ente locale.

L'articolo 30 (*Presentazione del rendiconto*), indica i tempi di presentazione del rendiconto, che deve avvenire con cadenza semestrale, rinviando, quanto alle modalità, al manuale di rendicontazione.

Si evidenzia che tale disposizione, in quanto collegata all'articolo 28, entrerà in vigore non appena il sistema previsto da detta norma verrà informatizzato. Pertanto, sino a tale data il rendiconto dovrà essere presentato annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla erogazione, in linea con le disposizioni dettate dall'articolo 48, comma 4.

Il secondo comma illustra le conseguenze in caso di mancata rendicontazione: sospensione dell'erogazione dei finanziamenti e revoca del finanziamento se vi è inottemperanza alla diffida ad adempiere inviata dalla competente Direzione Centrale.

Il terzo comma prende in considerazione l'ipotesi di conclusione anticipata del progetto, fissando i termini di rendicontazione entro 60 giorni dal trasferimento dell'ultimo beneficiario.

Come espressamente previsto dal quarto comma, il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo di cui all'art. 12 delle *linee guida*; inoltre, la documentazione deve essere custodita dall'ente locale per almeno 10 anni successivi alla presentazione del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

rendiconto, innovando alle precedenti disposizioni che fissavano l'obbligo di custodia in cinque anni.

L'articolo 31 (*Revisore contabile indipendente*) conferma l'obbligo di avvalersi di un revisore contabile indipendente, tenuto a verificare tutti i documenti giustificativi originali e la documentazione amministrativo contabile allegata alla rendicontazione delle spese sostenute. Il secondo comma indica i soggetti ai quali può essere affidato tale incarico.

Si rappresenta che le spese relative al revisore contabile indipendente sono a carico dell'Ente locale titolare di finanziamento e rendicontabili a valere sul FNPSA. I costi relativi ai servizi di revisione dovranno essere ricompresi nelle fasce esplicitate nell'appendice al Manuale unico per la rendicontazione SIPROIMI.

L'articolo 32 (*Economie e restituzione di somme erogate*) detta disposizioni relative alle economie di esercizio, di gara e/o di ribasso di asta maturate prevedendo che non sono automaticamente acquisite dall'ente locale assegnatario e che al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in compensazione previa autorizzazione della competente Direzione centrale, ovvero restituite.

Il terzo comma fissa un principio generale, che è quello della compensazione con i finanziamenti ancora da erogare qualora l'ente locale sia tenuto alla restituzione di somme anche afferenti ad altri progetti SIPROIMI.

Il **Capo VI** ("Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata"- artt. da 33 a 43) è dedicato alla gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata. Prevede la nomina del responsabile di progetto, i servizi minimi da garantire, compresi quelli aggiuntivi in favore dei minori stranieri non accompagnati, l'organizzazione delle attività attraverso un'équipe multidisciplinare dotata di competenze adeguate, le modalità di popolamento ed aggiornamento della banca dati SIPROIMI. Fissa la durata del periodo individuale di accoglienza e le relative possibilità di proroga, prevedendo — diversamente dalle precedenti Linee guida - un tempo massimo di permanenza. Disciplina i casi di revoca dell'accoglienza individuale, le casistiche e le condizioni per il trasferimento di beneficiari da un progetto di accoglienza ad un altro. Specifica il contenuto delle funzioni di monitoraggio attribuite al Servizio centrale dall'art. 1 *sexies* del decreto legge n. 416 cit. e prevede l'obbligo degli enti locali di rispetto della normativa in materia di privacy, trasparenza e tracciabilità.

In particolare:

l'articolo 33 (*Responsabile di progetto*) dispone che l'Ente locale individui in sede di proposta progettuale un *Responsabile di progetto* e provveda al necessario aggiornamento dei riferimenti di contatto in piattaforma FN Asilo in caso di modifiche.

L' articolo 34 (*Servizi minimi da garantire*) – il primo comma stabilisce, in via generale, i requisiti del personale incaricato della presa in carico dei beneficiari che deve possedere esperienza e professionalità adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza, "*tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitaria*"; inoltre, gli enti locali sono tenuti a predisporre modalità operative e funzionali alle diverse specificità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

In proposito si richiamano le disposizioni contenute nel Manuale Operativo del SIPROIMI. Il secondo comma riporta i servizi minimi che gli enti locali finanziati sono tenuti a garantire. Elemento di novità introdotto con le nuove disposizioni è l'incremento delle ore di insegnamento della lingua italiana, che deve essere di almeno 15 ore settimanali per ciascun beneficiario.

L'articolo 35 (*Attività e servizi specifici aggiuntivi in favore di minori stranieri non accompagnati*) definisce e disciplina i servizi specifici aggiuntivi destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in linea con le disposizioni della legge n. 47/2017.

L'articolo 36 (*Equipe multidisciplinare*) stabilisce la necessità di un approccio multidisciplinare nella gestione delle attività di progetto, attraverso la costituzione di una equipe composta da personale specializzato, attento ai bisogni specifici o alle vulnerabilità dei soggetti accolti e con esperienza pluriennale, in grado di operare in modo coordinato con il territorio e gli altri servizi pubblici locali.

L'articolo 37 (*Popolamento e aggiornamento della banca dati Siproimi*) fissa le modalità di popolamento ed aggiornamento della banca dati SIPROIMI, un sistema informatico attraverso il quale vengono registrate tutte le informazioni relative al progetto, ai beneficiari accolti e alle attività in essere, nonché alla gestione finanziaria. È obbligo del responsabile di progetto verificare la correttezza dei dati inseriti e le tempistiche di aggiornamento delle informazioni richieste.

Le tre sezioni in cui sostanzialmente si articola la banca dati contengono:

- informazioni relative al beneficiario quali, ad esempio, anagrafica, permessi di soggiorno, composizione del nucleo familiare, servizi e corsi erogati al singolo beneficiario, eventuali proroghe richieste, eventuali richieste di trasferimento, date di ingresso e uscita dal SIPROIMI con relative motivazioni;
- informazioni relative a tutta la vita finanziaria del progetto quali, ad esempio, Piano Finanziario preventivo, rimodulazione del budget, rendicontazione finale;
- informazioni generali sul progetto

Per poter operare nella banca dati il responsabile del progetto deve attenersi alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale.

Lo stesso responsabile può delegare le attività di aggiornamento della banca dati di cui al comma 4, agli operatori di progetto, anche appartenenti all'ente gestore. In tal caso dovrà inserire tali nominativi nell'apposita sezione della piattaforma FNAsilo.

Si evidenzia che il mancato popolamento della banca dati comporta la revoca del finanziamento in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere con le modalità di cui all'art. 47 delle *linee guida*.

L'articolo 38 (*Durata dell'accoglienza*) fissa la durata dell'accoglienza nel Siproimi in 6 mesi, salvo eventuali proroghe debitamente motivate nei casi riportati nell'articolo 39.

Per quanto concerne i MSNA, l'articolo dispone che:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

- se richiedenti asilo, al compimento della maggiore età possono rimanere nel Siproimi fino alla definizione della domanda di protezione internazionale;
- il protrarsi dell'accoglienza sino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore età oppure per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni;
- l'accoglienza dei neo maggiorenni deve essere assicurata in strutture appositamente adibite o, qualora non disponibili, nel progetto Siproimi per adulti più prossimo allo scopo di mantenere, per quanto possibile, condizioni di continuità territoriale.

Il comma successivo prevede misure a supporto dei percorsi di uscita dall'accoglienza; a tal fine la Direzione centrale favorisce il raccordo tra le attività e i servizi del Siproimi con le eventuali progettualità, anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno, concorrenti al supporto e all'integrazione dei destinatari.

L'articolo 39 (*Proroghe dell'accoglienza*) disciplina i casi di proroga dell'accoglienza che devono essere espressamente autorizzati dalla Direzione centrale tramite il Servizio centrale; in caso contrario, non saranno riconosciute le spese sostenute (cfr 4^a comma).

La proroga può essere richiesta solo per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza o per circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 142; le richieste dovranno essere adeguatamente documentate. In caso di soggetti vulnerabili la richiesta deve contenere l'esplicita indicazione della vulnerabilità corredata dalla pertinente documentazione o dalla relazione sociale di accompagnamento.

Il secondo comma consente la possibilità di una ulteriore proroga di sei mesi in presenza di gravi, perduranti motivi di salute ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico. Anche in tali ipotesi la richiesta di proroga deve essere adeguatamente documentata e autorizzata dalla competente Direzione centrale tramite il Servizio centrale.

Tali richieste dovranno essere inviate tramite banca dati SIPROIMI, compilando l'apposita sezione, a partire da 30 giorni antecedenti alla scadenza del periodo di accoglienza e, comunque, prima di tale scadenza.

L'esito della richiesta di proroga è registrato in banca dati.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, il percorso di accoglienza si ritiene concluso alla data riportata nella sezione "fine accoglienza". Eventuali spese sostenute successivamente non sono riconosciute.

L'articolo 40 (*Revoca dell'accoglienza*) indica i casi in cui l'accoglienza può essere revocata con provvedimento adottato dall'ente locale titolare del finanziamento che dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio centrale.

Di nuova introduzione la previsione di cui alla lettera c) dell'articolo, che prevede la revoca in caso di applicazione nei confronti del beneficiario della misura di custodia cautelare in carcere.

L'articolo 41 (*Trasferimenti*) disciplina le ipotesi di trasferimento dei beneficiari da un progetto SIPROIMI ad un altro, limitate, esclusivamente, alla impossibilità dell'Ente locale di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

avvalersi dei servizi e delle competenze presenti sul territorio, necessari per garantire la presa in carico di soggetti che versano in:

- situazioni di grave disagio mentale;
- condizioni sanitarie comportanti una assistenza specialistica;
- situazioni di vulnerabilità che richiedono l'inserimento della persona interessata in una struttura dedicata SIPROIMI.

Ai fini del trasferimento, l'Ente locale deve formulare motivata istanza, attraverso la sezione "Trasferimenti" della Banca dati, corredata dalla necessaria documentazione.

La richiesta è valutata dalla Direzione centrale tramite il servizio centrale.

Il trasferimento è disposto dal Servizio centrale in caso di disponibilità di posti.

Il trasferimento è disposto anche in caso di:

- a) sospensione temporanea dei servizi di accoglienza, ai sensi dell'art. 27 delle linee guida;
- b) ente locale destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento, ovvero che ha rinunciato al finanziamento.

In tali ipotesi l'ente locale deve inviare al Servizio Centrale la lista dei beneficiari che necessitano di completare il percorso di accoglienza, allegando la documentazione relativa alla presa in carico effettuata. Il Servizio Centrale predispone i trasferimenti sulla base delle esigenze dei beneficiari e dei posti disponibili nella rete.

Il quarto comma disciplina le modalità di trasferimento del beneficiario dal luogo di arrivo o di precedente assegnazione, incaricando il progetto di destinazione di curare i servizi a tal fine necessari; la norma prende in particolare considerazione i *Minori stranieri non accompagnati* e i beneficiari dei programmi di reinsediamento e di ingresso protetto, questi ultimi solo all'arrivo nel territorio nazionale.

Sarà cura del Servizio centrale stabilire l'attivazione di tale servizio, che prevede anche la presenza di un mediatore linguistico, qualora la situazione lo richieda.

Le spese sostenute sono rendicontabili all'interno del budget previsto.

L'articolo 42 (*Monitoraggio del Servizio Centrale*) indica gli obiettivi dell'attività di monitoraggio del Servizio centrale sull'attuazione dei progetti di accoglienza realizzati dagli enti locali, diretta a verificare l'andamento del sistema di accoglienza, anche al fine di individuare misure migliorative nel rispetto della proposta progettuale e delle *linee guida* che disciplinano il Sistema.

In presenza di criticità gli esiti dell'attività devono essere trasmessi alla Direzione centrale che li acquisisce ai fini delle funzioni di vigilanza e controllo.

I commi 4 e 5 assegnano agli enti locali finanziati l'obbligo di presentare al Servizio centrale una relazione annuale sull'attività di gestione e schede semestrali e annuali di monitoraggio.

Sia la relazione che le schede vanno presentate entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, secondo le indicazioni del Servizio Centrale.

L'articolo 43 (*Ulteriori adempimenti*) prevede l'obbligo degli enti locali del rispetto della normativa in materia di privacy, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Il **Capo VII** (“*Decadenza e revoca del finanziamento*” artt. da 44 a 48) innova la disciplina in materia di decadenza e di revoca del finanziamento, precedentemente fondata su un sistema di penalità a punti. Introduce specifiche ipotesi di decadenza e revoca che nei casi meno gravi è preceduta da un preventivo invito ad adempiere cui fa seguito, in caso di persistente inadempimento, la diffida e l'eventuale provvedimento di revoca. L'art. 48 contiene disposizioni transitorie dirette a disciplinare, nelle more dell'attivazione di tutte le funzionalità della Piattaforma FNAsilo, sia le modalità di presentazione delle domande, sia quelle di erogazione del finanziamento. Atteso infine che il decreto rinvia in alcune parti alle previsioni del Manuale operativo, del Manuale unico per la rendicontazione e del Manuale di utilizzo della piattaforma, si prevede il tempestivo aggiornamento di tali manuali alle disposizioni introdotte dal decreto.

In particolare:

l'articolo 44 (*Autorità competente*) chiarisce che i provvedimenti di cui agli articoli 45, 46 e 47 sono emanati dal Direttore centrale nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

L'articolo 45 (*Decadenza dal finanziamento*) indica i casi di immediata decadenza dal finanziamento concesso all'ente locale titolare del progetto, di seguito indicati:

- a) mancato avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente attuatore del progetto ammesso a finanziamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, nel caso in cui l'ente locale si avvalga di uno o più enti attuatori;
- b) mancato avvio delle attività e dei servizi entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento;
- c) annullamento d'ufficio o giurisdizionale degli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente attuatore, in assenza dell'avvio di nuova procedura nei successivi 60 giorni. L'ente locale comunica l'avvio della nuova procedura, inserendo contestualmente i dati sulla piattaforma FNAsilo;
- d) rinuncia dell'ente locale al progetto ammesso al finanziamento.

Sono ipotesi a fronte delle quali la decadenza del finanziamento costituisce atto dovuto e vincolato da parte del Direttore centrale.

Si tratta, per lo più, di situazioni nelle quali l'Ente locale, pur assegnatario dei benefici economici, ritarda gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei servizi di accoglienza.

La ragione di tale previsione normativa consiste nell'evitare di bloccare fondi pubblici destinati all'accoglienza favorendo l'effettiva realizzazione dei progetti.

Per effetto della nuova disciplina, gli enti locali beneficiari dovranno avviare tempestivamente le procedure necessarie a garantire la rapida attuazione del progetto finanziato.

In particolare, con riferimento all'ipotesi sub a), si precisa che per avvio della procedura deve intendersi il provvedimento o l'atto, assunto dall'ente locale, idoneo alla formale attivazione della procedura di affidamento del servizio; in tale categoria non rientrano gli atti meramente preliminari, o di indirizzo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

La fattispecie disciplinata dalla lettera c) prende invece in considerazione l'annullamento degli atti della procedura ad evidenza pubblica d'ufficio o giurisdizionale; in tali casi la decadenza dal finanziamento è disposta quando l'annullamento, d'ufficio o giurisdizionale, è divenuto definitivo e non segua, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla data di definitività del provvedimento, l'avvio della nuova procedura di selezione dell'ente attuatore.

L'articolo 46 (*Revoca del finanziamento*) disciplina le ipotesi di revoca del finanziamento, di seguito indicate:

- a) gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni previste nel progetto approvato, che compromettono l'impianto complessivo del progetto di accoglienza;
- b) gravi violazioni nelle procedure di affidamento agli enti attuatori dei servizi finanziati, accertate con sentenza passata in giudicato, ovvero all'esito delle procedure di controllo;
- c) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere di cui agli articoli 30 (rendicontazione) e 47 delle *Linee guida*.

Il procedimento che porta all'eventuale revoca è assistito dalle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241; ai sensi del comma 3, la comunicazione di avvio del procedimento comporta la sospensione dell'erogazione del finanziamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

In base al comma 4, il provvedimento di revoca riporta anche le modalità di restituzione degli importi eventualmente dovuti dall'Ente locale.

L'articolo 47 (*Irregolarità sanabili e diffida ad adempiere*) indica le ipotesi di irregolarità nella gestione dei servizi che, qualora non sanate nei termini indicati nell'apposito avviso e, in caso di perdurante inosservanza, nell'apposita diffida della Direzione centrale dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, comportano, anch'esse, la revoca del finanziamento.

Le ipotesi normativamente previste sono le seguenti:

- a) mancata corrispondenza nell'esecuzione dei servizi prestati rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle *Linee guida*;
- b) mancato inserimento e mancato aggiornamento di dati sulla banca dati Siproimi e sulla piattaforma FNAsilo;
- c) mancata autorizzazione o comunicazione sulla variazione delle strutture di cui agli articoli 20, 21 e 22, comma 2;
- d) omessa presentazione al Servizio centrale, nei termini previsti, delle relazioni annuali e delle schede semestrali di cui all'articolo 42, comma 4, delle *Linee guida*;
- e) mancata rispondenza delle strutture di accoglienza ai requisiti previsti dall'articolo 19;
- f) mancata nomina del revisore contabile indipendente;
- g) erogazione dei servizi in favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza nel SIPROIMI;
- h) sospensione delle attività finanziate non autorizzata ai sensi dell'articolo 27 o mancata riattivazione dei servizi sospesi nei termini indicati dal provvedimento di sospensione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

L'articolo 48 (*Disposizioni transitorie e finali*) detta disposizioni volte a regolamentare il sistema in via transitoria.

In particolare, il primo comma prevede che, sino all'attivazione delle funzioni della piattaforma FN Asilo, la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo indica, mediante apposito avviso pubblicato nella home page della piattaforma FN Asilo, le modalità di invio delle domande e della documentazione previste dalle nuove disposizioni.

Al riguardo si ribadisce che per le istanze di prosecuzione dei progetti nel prossimo triennio, è già attiva sulla piattaforma l'apposita funzionalità.

Relativamente alle strutture, allo stato occorre avvalersi esclusivamente dell'apposita modulistica allegata al citato avviso e seguire le istruzioni ivi contenute sino a nuovo avviso.

Le altre comunicazioni previste nel DM potranno invece pervenire alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo a mezzo pec "servizi.civili@pecdici.interno.it".

Il secondo, terzo e quarto comma disciplinano le modalità di erogazione del finanziamento, nelle more di avvio del sistema indicato dall'art. 28 delle *linee guida*, e di rendicontazione delle spese sostenute. Pertanto, sino all'avvio delle nuove modalità di erogazione, il rendiconto dovrà essere presentato annualmente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla erogazione, in linea con le disposizioni dettate dall'articolo 48, comma 4. Inoltre, si ribadiscono le conseguenze della mancata rendicontazione nei termini previsti (sospensione degli importi finanziati e revoca del finanziamento in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere).

Tenuto conto delle sensibili modifiche apportate al Sistema, il quinto comma dispone l'aggiornamento dei manuali di utilizzo della piattaforma, di rendicontazione e operativo.